

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 35/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7062/P del registro di segreteria, depositato il 13 febbraio 2025, promosso da:

- *Omissis* nato a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (p.e.c.: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), unitamente e disgiuntamente all'avv. Susanna Chiabotto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, nella via Riccardo Grazioli Lante, n. 16. contro - Ministero della difesa, Direzione ge20.11.2024, previdenza militare e della leva, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dirigente dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it); per la riforma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

Giudice unico delle pensioni, n. 39/2025 del 20.11.2024, depositata il 13.2.2025, pubblicata il 14.2.2025.

Udito nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'avvocato Paolo Bonaiuti, anche in sostituzione dell'avv. Susanna Chiabotto; assente il Ministero della Difesa; non costituito il Ministero delle Finanze.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza oggi impugnata il giudice di prime cure ha respinto il ricorso presentato dall'odierno appellante, volto a conseguire la pensione privilegiata negatagli dall'amministrazione della difesa.

I fatti di causa vengono sintetizzati come segue.

Con ricorso depositato il 18/2/2022 il sig. *Omissis* si duoleva del decreto negativo n. 25 del 20.02.2017 del Ministero della difesa con il quale era stata respinta la domanda di pensione privilegiata per esiti di pregresso trauma distorsivo ginocchio dx e successiva miosite ossificante del vasto mediale omolaterale in atto a scarsa incidenza funzionale (non essendo stata la patologia ascritta ad alcuna categoria di pensione) e chiedeva l'accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia quanto meno di 8^ categoria ex tab. A dalla data del congedo.

Con la impugnata sentenza n. 39/2025 del 14/2/2025, il giudice di prime cure, previa acquisizione di parere medico legale (Collegio medico legale costituito presso l'ASP di Palermo), respingeva il ricorso, evidenziando, con ampia ed articolata motivazione, che la

classifica in cat. VIII della Tabella. A prospettata dalla difesa del ricorrente nel ricorso risulta "disancorata dalla effettiva portata invalidante della patologia di cui è causa in quanto le limitazioni funzionali derivanti dal trauma al ginocchio destro subito dal ricorrente, alla data della domanda amministrativa di pensione privilegiata tabellare, non erano tali da comportare apprezzabili disturbi funzionali ai fini della classificazione tabellare di tale patologia".

Con atto di appello (notificato il 10 marzo 2026) il *Omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe sottolineando che il Primo Giudice sarebbe incorso nella violazione di legge consistente nella mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e seguenti D.P.R. 1092/1973, in uno alla L. 9/1980, oltre che in ossequio alla L. 834/1981 con conseguente violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle pensionistiche e dei criteri di applicazione, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria.

Il medesimo ha poi dedotto la violazione dell'art. 11 del D.P.R. 915/1978 e dell'art. 1891 D. Lgs. 66/2010; la violazione per applicazione D.M. 5/2/92 e D.P.R. 37/2009, il vizio nei presupposti; la violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile, error in procedendo; la violazione art. 2728 cod. civ. in ordine alle presunzioni legali; la mancata valutazione degli atti e governo delle prove.

Ad avviso del deducente la sentenza del giudice unico delle pensioni

va annullata per omessa o apparente motivazione, atteso che la parabola motivazionale appare caratterizzata dalle lamentate violazioni di legge che, per l'effetto, hanno consegnato una motivazione perplessa o apparente e comunque errata a livello processuale non valutando la portata reale degli atti e documenti.

In particolare, l'appellante ha dedotto la sostanziale diversità dei pareri resi dai due CTU sicché avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che essi conducessero a valutazioni del tutto sovrapponibili.

In particolare, la difesa ha dedotto che il *Omissis* presentava e presenta danni anatomo funzionali che non possono non essere correttamente valutati come impropriamente conclude la ASP di Palermo interpellata, che, però, al fine di negare l'ascrivibilità il C.T.U. considera esclusivamente la "anchilosi in estensione del ginocchio" classificata in 7^ categoria della tabella A senza considerare le pure rilevate "cicatrici" anche esse classificate in 7^ categoria della tabella A, con conseguente chiaro danno anatomo-funzionale certamente ascrivibile alla Tab. A, dovendo essere valutato il danno anatomo clinico disfunzionale nel suo complesso.

Infatti, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro e relativo intervento chirurgico residuano esiti anatomici interessanti il menisco, i legamenti e il muscolo vaso mediale omolaterale (miosite ossificante -ipotonotrofia).

Il danno anatomico si esprime clinicamente con una limitazione funzionale, la stessa accertata dal collegio medico: andatura claudicante a destra, difficoltà a mantenere la stazione eretta

protratta, deficit di forza e dolorabilità nella sede del trauma.

Conclusivamente, ha chiesto l'accoglimento del gravame e, previa istruttoria della domanda, riconoscere il suo diritto alla pensione privilegiata; in via gradata, ha chiesto di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, IV comma, del Codice di giustizia contabile.

Il Ministero della Difesa, dal suo canto, con memoria depositata in data 31 agosto 2026, ha chiesto che il gravame sia dichiarato inammissibile, in quanto proposto a censura di questioni di fatto e, comunque, sia rigettato perché privo di giuridico fondamento.

All'udienza del 10 settembre 2026 l'Avv. Bonaiuti, per l'appellante, nell'insistere per l'accoglimento del gravame, si è diffuso sull'asserita omessa valutazione del compendio probatorio offerto da parte attrice, a cura del primo giudicante, e sui vizi dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado.

In particolare, si è soffermato sulla censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata; ha poi evidenziato che il giudice di prime cure ha del tutto tralasciato di esaminare (incorrendo in una svista) il certificato del 2016 allegato al verbale della CMO; infine, quanto ai criteri di applicabilità delle tabelle pensionistiche, ha sottolineato come nella gravata sentenza sia stato operato un riferimento normativo errato al D.P.R. 37/2009, oggi abrogato.

Assente il Ministero della difesa.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare si osserva che nel processo di appello in materia pensionistica vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto.

Il primo comma dell'art. 170 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) declina infatti che "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

La norma ha riproposto il contenuto dell'art. 1, V comma, del d.l.15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente ratione temporis.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa 10 Corte ha avuto modo di chiarire che "il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio tende ad evitare che, attraverso la denuncia del

difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l'appellante tenti in modo surrettizio di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: - i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; - rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; - è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la "ratio decidendi"); - le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

Per esemplificare il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto allorchè si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in

argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n. 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Peraltro, detti principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che "ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto" (ordinanza n. 84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta. In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire la ricostruzione del percorso logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., ex plurimis, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Logico corollario delle argomentazioni che precedono, stante la

parabola motivazionale della sentenza impugnata, come riportata in narrativa (che trova compiuto riscontro nell'esame approfondito del fascicolo processuale), è ritenere che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in concreto il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal giudice di prime cure, della pretesa pensionistica oggetto di controversia. L'appellante certamente può non condividere quanto ritenuto dal giudice, ma la circostanza che i suoi "desiderata" non siano stati condivisi dal Giudice di prime cure, non gli consente di dedurre, nel caso concreto avverso la prefata sentenza. il vizio di omessa motivazione, motivazione apparente e/o contraddittoria.

Così facendo, infatti, postula a questo Organo giudicante un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza dei requisiti di carattere medico legale, ovvero della dipendenza e della classifica.

Per converso, dall'esame della sentenza impugnata si trae agevolmente, invece, che il giudice territoriale abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso sulla scorta del parere medico legale reso dal collegio medico legale costituito dall'Asp di Palermo.

Il suddetto Collegio, composto tra l'altro da un medico specialista in ortopedia e traumatologia ha confermato, infatti, il giudizio di non ascrivibilità già formulato in sede amministrativa dalla CMO di Messina con verbale del 5/10/2016, ritenendo che, con riferimento al

periodo dalla data del congedo dal servizio militare di leva alla data della domanda amministrativa di pensione privilegiata (16 aprile 2014) come richiesto espressamente con ordinanza emessa dal giudice di prime cure (n. 33/2024) , le conseguenze funzionali derivanti dai postumi del trauma al ginocchio destro del 28/10/1994 già riconosciuto dipendente da causa di servizio, pur essendo sussistenti, non siano tali da potere essere ascritte a classificazione tabellare neanche in via analogica.

Conclusivamente, quanto al profilo della motivazione, il Collegio ritiene che il primo giudice non sia affatto incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede.

In particolare, parte appellante ha lamentato che gli accertamenti e le valutazioni sulla persistenza degli esiti del trauma erano ben evidenti già alla data della visita di riferimento presso la CMO di Messina nel 2016, come chiaramente evidenziati nella certificazione a firma del dr. Cutroni del 2016, poi ribadita il 3 gennaio 2021.

Nella prospettazione attorea la mancata disamina del certificato redato nel 2016 dal dr. Cutroni evidenzierebbe una svista che, in disparte, l'errore revocatorio darebbe luogo ad una motivazione carente della sentenza impugnata.

Le dedotte considerazioni non colgono nel segno.

In primo luogo, il Giudice non è incorso in alcuna svista o abbaglio, rimediabile con ricorso per revocazione, né tantomeno in una motivazione carente.

Espressamente egli ha dato contezza della certificazione prodotta in sede di visita collegiale del 5 ottobre 2016 ed a questa coeva e alla certificazione medica del 13.01.2021 (pag. 7 della impugnata sentenza).

Del resto, il Ministero della Difesa sottolineava la vincolatività del parere reso dalla Commissione , evidenziando che il giudizio medico legale espresso dalla CMO di Messina era correlato alla entità invalidante della affezione lamentata con riferimento alla data del congedo (14.3.1995), trattandosi nella fattispecie di valutazione resa in sede di prima ascrizione tabellare, sicchè sarebbe stato incoerente il rinvio operato dal ricorrente alla certificazione prodotta in sede di visita collegiale del 5/10/2016.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello per il dedotto motivo.

Ancora, non sussiste la censurata violazioni di legge, a fronte dell'ineccepibile ricostruzione normativa compiuta dal decidente di primo grado; le contestazioni dell'appellante sono peraltro prive di specifica argomentazione e, comunque, non incidenti ai fini della decisione in quanto, in primo grado, la sua pretesa è stata respinta per il dirimente profilo del difetto dei necessari requisiti di ordine medico legale.

Del pari non condivisibile è la deduzione svolta dall'appellante a mente della quale il giudice di prime cure avrebbe applicato al caso di specie una normativa ormai abrogata (DPR 37/2009).

Invero, il primo Giudice ha ritenuto che, in mancanza di indicazione

della corrispondente patologia nelle tabelle del DPR 834/1981, fosse corretto tenere conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a, dell'abrogato DPR 37/2009 Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all' estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali in termini di scala di equivalenza tra la classifica di cui alle categorie delle suddette tabelle A e B e le fasce percentuali di invalidità permanente riferite alla capacità lavorativa.

Per completezza, basta leggere il contenuto della relazione medico legale svolta dall'Organo medico legale (interpellato dal Giudice di prime cure), che, dopo aver esaminato le osservazioni redatte dal dr. Genna Nicola, consulente tecnico di parte," ha osservato che:

- nessuna menomazione del ginocchio risulta ascrivibile alla 8^ categoria della tabella A, né alla tabella B delle pensioni di guerra ai sensi del DPR 30 dicembre 1981 n. 834;
- alla 7^ categoria della tabella A viene classificata l'anchilosi in estensione del ginocchio, menomazione funzionale non assimilabile, neanche in via analogica, alle condizioni cliniche rilevate in occasione della visita espletata.
- il DPR 3 marzo 2009, n. 37, abrogato con d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, all'articolo 5, comma 1, lettera a) recava una scala di equivalenza completa tra le categorie previste dal testo unico in materia di pensioni di guerra, contenuto nel D.P.R. n. 915/78 e s.m. e le percentuali di invalidità civile (8^ categ.

Tabella A: 21%- 30 %; Tabella B: 11%- 20%);

- l'anchilosi rettilinea del ginocchio secondo le tabelle di Legge della invalidità civile (DM 5/2/1992) viene valutata con una percentuale compresa tra il 21% e il 30/%;
- l'attuale situazione clinica del sig. *Omissis* è rappresentata da un ginocchio stabile (assenza di segni di lassità legamentosa) con una limitazione funzionale di soli 15° e con estensione completa, garantendo la possibilità di un accosciamento quasi completo e appoggio monopodalico conservato… Ed ancora, sebbene il paziente riferisca dolore, tale dato non è oggettivabile e non può essere ritenuto determinante ai fini della valutazione".

Anche tale doglianza alla luce di quanto sopra, va, pertanto, considerata reietta.

In conclusione, il gravame proposto da parte appellante va dichiarato inammissibile con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 39/2025.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore del Ministero della difesa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, - dichiara l'appello inammissibile e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese di lite, da porre a carico dell'appellante rimasto soccombente, si liquidano, in favore del Ministero della difesa, nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (euro ottocento/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Dott. Guido Petrigni — Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente) — (F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, dispone con decreto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 16/09/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 16/09/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)